



*Consiglio Regionale della Calabria*

IX LEGISLATURA  
43<sup>a</sup> Seduta  
Venerdì 3 agosto 2012

Deliberazione n. 209 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria".

Presidente: Francesco Talarico  
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera  
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 46, assenti 4

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Dattolo e gli interventi dei Consiglieri Franchino, Aiello Pietro, Assessore all'Urbanistica, Nucera, Principe e ancora Aiello Pietro, essendo stati approvati separatamente i quaranta articoli della proposta di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 46, a favore 46 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 7 agosto 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Nicola Lopez)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 209 del 3 agosto 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

16 APRILE 2002, N. 19 "NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED  
USO DEL TERRITORIO – LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2012.

Reggio Calabria, 7 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
(Francesco Talarico)



Consiglio Regionale della Calabria



Consiglio Regionale della Calabria

## RELAZIONE

Le proposte di legge n. 50/9<sup>a</sup>, n. 54/9<sup>a</sup> e n. 244/9<sup>a</sup> hanno l'obiettivo di armonizzare ed aggiornare la Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 che risultava, anche alla luce dei numerosi provvedimenti Comunitari e Nazionali intervenuti sino ad oggi, non più al passo con i nuovi orientamenti in tema di governo del territorio che puntano ormai sui concetti di qualità, sostenibilità, valutazione strategica, concertazione e partecipazione.


La legge licenziata risulta innovativa distinguendosi sia per il carattere "partecipativo" espletato attraverso il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle scelte da perseguire, sia per l'attenzione posta ai principi di "qualità" e "sostenibilità", che ormai non c'è dubbio debbono nutrire la crescita e lo sviluppo del territorio.

In quest'ambito è lungimirante il concetto portato avanti del "risparmio di territorio" che dovrà costituire il nuovo obiettivo per qualsiasi intervento territoriale atteso che il territorio è una "risorsa finita", dunque da utilizzare con parsimonia, e uno sviluppo che deve essere "sostenibile" non può prescindere dall'evitare gli sprechi, non di meno gli sprechi territoriali. In questa logica il nostro territorio ha sicuramente più bisogno di recuperare l'esistente anziché di costruire del nuovo, ha più bisogno di conservare, riqualificare, valorizzare, riconvertire il patrimonio edilizio presente, anziché ampliare in costruzioni moderne e spesso anonime e prive di identità.

Nel contempo la presente legge interviene per modificare e snellire i procedimenti burocratici e tecnici, nel rispetto dei principi di economicità ed innovazione tecnologica che le associazioni di categorie ed i soggetti istituzionali (Comuni, Province in primis) oggi sempre di più richiedono.

Infine, l'organicità attribuita al nuovo testo della legge urbanistica attraverso l'introduzione di un articolato più ordinato che facilita l'interpretazione contribuisce a fornire uno strumento più efficiente in termini di applicazione e diffusione per tutti gli operatori del settore.

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 7 agosto 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Nicola Lopez)



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 l.r. n. 19/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "decisionale" sono inseriti i seguenti periodi: "Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS".

**Art. 2**

(Modifica all'articolo 2 l.r. 19/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente: "I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11."

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "mancata", la parola "esposizione" viene sostituita dalla parola "pubblicazione".

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 3 l.r. 19/2002)

1. Alla lettera a), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "produttivo" è inserito il seguente periodo: "di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi".

2. Alla lettera f), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "riqualificazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio."



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 4**

(Modifica all'articolo 5 l.r. 19/2002)

1. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole "suoli urbanizzati" sono inserite le seguenti: "comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo."

**Art. 5**

(Modifiche all'articolo 6 l.r. 19/2002)

1. Al comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "tipologiche" e prima della parola "così", sono inserite le seguenti parole: "nell'ordine di priorità".

2. Alla lettera c), comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "coerenza" sono aggiunte le seguenti parole: "e sempre nel rispetto dell'organicità del disegno urbano."

**Art. 6**

(Modifica all'articolo 7 l.r. 19/2002)

1. Dopo la lettera f), comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunta la seguente: "g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali."

**Art. 7**

(Modifica all'articolo 8 l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:

"8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 -Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge".



**Art. 8**

( Modifica all'articolo 8 bis l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:

"5. Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale."

**Art. 9**

(Modifica all'articolo 9 l.r. 19/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

- a) l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede;
- b) i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;
- c) il segretario dell'Autorità di bacino;
- d) gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale;
- e) un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCEM e uno dell'ANCE;
- f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;
- g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;
- h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;
- i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
- j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;
- k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;
- l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;
- n) un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale;
- o) un delegato dell'autorità marittima territoriale."



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 10**

(Modifiche all'articolo 10 l.r. 19/2002)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 19/2002 è modificato ed integralmente sostituito come segue:

**"Art. 10**

(Valutazione ambientale strategica)

1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii.. E' finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare :

a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;



c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

4. La valutazione ambientale strategica e della verifica di coerenza si attuano attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale.”

#### Art. 11

(Modifiche all'articolo 11 l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:

“7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse



*Consiglio Regionale della Calabria*

pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma."

**Art. 12**

(Modifica all'articolo 13 l.r. 19/2002)

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19/2002, la parola "quarantacinque" è sostituita con la parola "centocinquanta".

**Art. 13**

(Modifica all'articolo 14 l.r. 19/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "variante", la parola "PRG" viene sostituita dalle parole: "alla strumentazione urbanistica vigente".

1bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 è modificata e così sostituita:

"b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3bis dell'articolo 6 del Dlgs 152/2006 smi, si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del Dlgs 152/2006 smi."

1ter. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 19/2002 è inserita la seguente lettera:

"e bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal Dlgs 152/2006 smi, e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento."

**Art. 14**

(Modifiche all'articolo 18 l.r. 19/2002)

1. La lettera c), comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale n. 19/2002 è sostituita dalla seguente:

"c) indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale."



2. Il comma 9 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2002 è sostituito dal seguente:

"9. Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale."

**Art. 15**

(Modifica all'articolo 20 l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 19/2002 sono inseriti i seguenti commi:

"5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera "i", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge.

6. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine."

**Art. 16**

(Modifica all'articolo 21 l.r. 19/2002)

1. Alla lettera d), comma 2, dell'articolo 21 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "architettoniche" sono aggiunte le seguenti: "in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti".

2. Alla lettera e), comma 2, dell'articolo 21 della legge regionale n. 19/2002:

a) dopo le parole "di cui alla" sono aggiunte le parole "legislazione vigente";

b) le parole "legge 21 novembre 2001, n. 443" sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 19/2002 sono inseriti i seguenti commi:



“3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell’elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell’organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell’intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all’articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell’identità collettiva, individuati all’interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell’articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all’articolo 27, comma 2, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell’articolo 27 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine”.

#### Art. 17

(Modifiche all’articolo 23 l.r. 19/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole “Consiglio comunale” e prima delle parole “da realizzare”, sono inserite le seguenti: “nonché per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata dal REU”.

2. Alla lettera a), comma 3, dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole “la delimitazione” sono aggiunte le seguenti: “e le priorità di attuazione” e dopo le parole “Piano Strutturale Comunale”, sono inserite le seguenti: “gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d’uso.”

3. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole “Il POT” e prima delle parole “deve essere”, sono inserite le seguenti: “per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico.”



**Art. 18**

**(Modifica all'articolo 24 l.r. 19/2002)**

1. Dopo la lettera m), comma 3, dell'articolo 24 della legge regionale n. 19/2002 è inserita la seguente:

“n) le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 19/2002 sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall' apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge.

5. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all' articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.”

**Art. 19**

**(Modifica all'articolo 25 l.r. 19/2002)**

1. Al comma 2 dell' articolo 25 della legge regionale n. 19/2002 dopo le parole “previsto dall'articolo 17”, sono abrogate le seguenti parole: “e la valutazione di sostenibilità di cui all'art 10 della presente legge” e sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS.”

**Art. 20**

**(Modifica all'articolo 25 bis l.r.19/2002)**

1. Al comma 2 dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole “redazione e gestione”, sono inserite le seguenti: “fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS.”



**Art. 21**

**(Modifiche all'articolo 26 l.r.19/2002)**

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 dopo le parole "pianificazione paesaggistica", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS."

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Dlgs 152/2006 smi secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo Dlgs".

3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente:

"5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entro i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Dlgs 152/2006 smi, e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni.

Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi."

4. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente:

"6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse."



5. Il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale.”

6. Il comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:

“8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del Dlgs 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

7. Al comma 9 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola “riscontro” e prima della parola “rilevando” è inserita la parola “vincolante” e dopo le parole “ove esistenti” sono aggiunte le seguenti: “nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province contermini i cui effetti ricadono sul territorio in esame.”

8. Il comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002 è modificato e così sostituito:

“10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo”.

8bis. Il comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:



"11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del Dlgs 152/2006 smi sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.

8ter. Dopo il comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunto un ulteriore comma 13bis):

"13bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Dlgs 152/2006 smei, secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia".

#### Art. 22

(Modifiche all'articolo 27 l.r. 19/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole "relative varianti" sono inserite le seguenti: "fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale afferente la VAS."

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002:

a) dopo le parole "pianificazione in vigore" è inserito il seguente periodo: "con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Dlgs 152/2006 smi secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo Dlgs.";

b) il periodo: "Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 di cui all'articolo 10 della presente legge." ed è sostituito dal seguente: "Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune."

3. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente: "La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali:



a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto differentemente previsto dal Dlgs 152/2006 smi, e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.

4. Il comma 3 bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è abrogato.

5. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse. "

6. Il comma 4 bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune."

7. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:

"4 ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e:



a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispone il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale;

b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale.”

8. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è modificato e così sostituito:

“5. Nel termine di cui al comma 4bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del Dlgs 152/2006 smi chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

9. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente :

“6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo.”

10. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta.”

11. Il comma 7 bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“7bis. Il Consiglio comunale:

a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6;

b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali,



entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispose il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal consiglio comunale.”

12. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:

“7 ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS.”

13. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 27 della legge regionale n.19/2002 è aggiunto il seguente comma:

“7 quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano.”

14. Il comma 8 dell'articolo 27 della legge regionale n. 19/2002 è modificato e così sostituito:

“8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del Dlgs 152/2006 smi sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R.. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale”.

14bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunto un ulteriore comma 10 bis):

“10 bis). Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Dlgs 152/2006 smi, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia”.



**Art. 23**

(Modifiche all'articolo 27 bis l.r. 19/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 19/2002, è sostituito dal seguente:

"I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l' Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, della presente legge e dal protocollo di intesa."

2. Al comma 4 dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "deposito" sono inserite le seguenti: "contestualmente presso tutti i comuni dell'associazione."

**Art. 24**

(Modifiche all'articolo 28 l.r. 19/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore."

2. Alla lettera b), comma 3, dell'articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "elemento" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di avviare le procedure per l'espletamento".



3. La lettera d), comma 3, dell'articolo 28 della legge regionale n. 19/2002 è sostituita dalla seguente: "d) i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione provinciale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previa verifica e richiesta della provincia medesima."

**Art. 25**

(Modifiche all'articolo 29 l.r. 19/2002)

1. Al comma 2 dell' articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "PSC" è inserita la parola "PSA".

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale."

2bis. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:

"4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

3. Al comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "ricevimento" le parole "è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del PTCP e degli altri strumenti della pianificazione provinciale." sono sostituite dalle seguenti: "è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP".

4. Al comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 è soppresso il seguente periodo: "Della stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale."

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:

"10. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del Dlgs 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione



ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal Dlgs 152/2006 smi e dalla normativa regionale in materia”.

**Art. 26**

(Modifica all'articolo 30 l.r. 19/2002)

1. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola “Provincia” sono inserite le seguenti: “ed alla Regione”.

1bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2002, è modificato e così sostituito:

“5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta di chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

1ter. Dopo il comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto un ulteriore comma 11bis:

“11bis. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del DL 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal Dlgs 152/2006 smei e dalla normativa regionale in materia”.

1quater. Dopo il comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto un ulteriore comma 11ter:

“11ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del DL 70/2011 così come modificato dalla legge di conversione 106/2011, qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale”.



**Art. 27**

(Modifica all'articolo 34 l.r. 19/2002)

1. Dopo la lettera p) del comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunta la seguente:

“q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo.”

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:

“6 bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all'articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine”.

**Art. 28**

(Modifica all'articolo 48 l.r. 19/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“4. I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all'interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune.”

**Art. 29**

(Modifica all'articolo 49 l.r. 19/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni possono definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il



riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell' edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica."

**Art. 30**

(Modifica all'articolo 50 l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone A, B, D, F, e C lottizzate così come previsto dal comma 2 dell'articolo 65."

**Art. 31**

(Modifica all'articolo 51 l.r. 19/2002)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunta la seguente lettera: "d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità."

**Art. 32**

(Modifica all'articolo 52 l.r. 19/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale n. 19/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a



10.000 mq così come prescritto dalla Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni.”

**Art. 33**

(Modifica all'articolo 54 l.r. 19/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola “territoriali” sono aggiunte le seguenti: “e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37 bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere.”

**Art. 34**

(Modifiche all'articolo 61 l.r. 19/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 19/2002 dopo il numero 8 è inserito il numero “7,” e dopo il numero 32 sono inseriti i numeri “, 39, 40,”.

**Art. 35**

(Modifiche all'articolo 65 l.r. 19/2002)

1. La lettera b), comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 è sostituita dalla seguente:

“b) per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all'interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico, eccetto le succitate zone, viene estesa la destinazione agricola. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione, ivi comprensivi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale (social housing) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di adozione dello strumento generale (PSC/PSA);”

2. Dopo la lettera c), comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, è aggiunta la seguente:



"d) per i comuni che non hanno adottato il Piano Strutturale Comunale entro sessantasei mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida della pianificazione regionale, ovvero il 19/06/2012, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge."

3. Al III capoverso, comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole "Autorità di vigilanza sui contratti pubblici" è soppresso il seguente periodo: "Per i comuni che entro il termine ultimo fissato nel secondo capoverso, lettere a) e c) non abbiano adottato il piano strutturale, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione provvede a revocare gli eventuali contributi che siano stati concessi per la redazione degli strumenti urbanistici."

4. Al V capoverso, comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, è soppresso il seguente periodo: "La verifica del non contrasto va eseguita in base ai criteri indicati dalle Linee Guida".

5. Al VII capoverso, comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "Fino", la parola "all'approvazione" è sostituita dalla seguente: "all'adozione".

6. All'VIII capoverso, comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, dopo le parole "destinazione d'uso originaria" sono aggiunte le seguenti parole: "e la conseguente immediata demolizione delle opere sino ad allora realizzate."

7. Il comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 è abrogato.

8. Il numero del comma 7 dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 viene sostituito dal numero "6".

9. Il numero del comma 8 dell'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 viene sostituito dal numero "7".

#### Art. 36

(Modifiche all'articolo 68 l.r. 19/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale n. 19/2002:

a) dopo le parole "supporto tecnico" sono inserite le seguenti: "di consulenza";

b) dopo la parola "urbanistica" sono inserite le seguenti: "attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani."

2. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale n. 19/2002 dopo la parola "legge" sono inserite le seguenti: "nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili."

3. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 19/2002, dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti: "ammessi in riferimento alla disponibilità economica."



**Art. 37**

(Modifiche all'articolo 69 l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

- a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;
- b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;
- c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;
- d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge".

**Art. 38**

(Modifiche all'articolo 71 l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente comma:

"2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione."

**Art. 39**

(Articolo 71 bis)

1. Dopo l'articolo 71 della legge regionale n. 19/2002 è aggiunto il seguente:

**"Art. 71 bis**  
(Ufficio del Piano)

1. Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.



*Consiglio Regionale della Calabria*

2. Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.

3. L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali."

**Art. 40**  
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 209 del 3.8.2012

## ALLEGATO A

LA STANDARDIZZAZIONE DEI DATI SPAZIALI  
PER LA FORMAZIONE DEI PSC/PSA

## 1. PREMESSA

Il Dipartimento 8- Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ha realizzato una infrastruttura di dati territoriali (IDT) nel cui contesto è stato attivato l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 19/2002 e smii.

L'Osservatorio, tra l'altro, promuove il processo di strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica individuando criteri e regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza di inquadramento nonché la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione per le finalità di cui alla L.R. 19/02.

A tal fine il Dipartimento 8 ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.

Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei PSC/PSA. La struttura ipotizzata per livelli gerarchici, rende possibile l'inserimento di ulteriori livelli di approfondimento da parte dei Comuni. Tale impostazione metodologica garantisce una immediata mosaicatura delle previsioni di piano e in generale dei dati territoriali prodotti nell'ambito dei diversi atti di pianificazione locale.

## 2. GLI OBIETTIVI

La standardizzazione è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi:

- a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche omogenee ed uniformi, conformi a standard condivisi ed inquadrati in un sistema unitario di riferimento a scala regionale;
- b) rendere possibile l'elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;
- c) rendere possibile l'interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n.19/2002. e smii.

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica conforme a standard condivisi potrà in tal modo assicurare:

- la congruenza di inquadramento;
- la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le finalità di cui alla L.R. 19/2002;
- l'accesso facilitato alle informazioni da parte del cittadino.

## 3. LA TIPOLOGIA DEI DATI

La Base Dati Geografica di Riferimento della Calabria è costituita dalla CTR 1:5000 nei suoi formati di Carta Tecnica Numerica e di Data Base Topografica ad essa associato. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento, per la redazione dei Piani Strutturali Comunali ai fini di definire "le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche". I dati territoriali oggetto della pianificazione urbanistica nell'ambito della redazione dei PSC/PSA devono essere rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000.

Il sistema di riferimento geodetico è l'ellissoide WGS84 (asse equatoriale = 6378137 m, schiacciamento polare = 1/298.257223563). Il datum geodetico è ETRS89. Il sistema cartografico di riferimento è UTM WGS84, fuso 33 Nord.

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali:

- ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;
- ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;
- la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:
  - poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
  - lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti "nodi"; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
  - puntiforme.

Per la rappresentazione delle informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di contenuto, organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata una componente alfanumerica che ne enumera le proprietà.

Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti tipologie:

- areale: è la principale tipologia di entità geometriche per definire metricamente un Gruppo Tematico del PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il proprio ID;
- lineare: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile metricamente alla scala 1:5.000;
- puntuale riconducibili a:
  - 1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono appoggiate informazioni di vario tipo;
  - 2 - centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:
    - di tipo spaziale (il punto si trova all'interno della figura geometrica di riferimento);
    - di tipo relazionale (il punto è correlato all'ID della figura geometrica di riferimento).

## IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI

Il formato shapefile è reso obbligatorio per lo scambio dei dati spaziali prodotti in sede di pianificazione. Tali dati devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento UTMWGS84, Fuso 33 Nord. Ogni dataset deve essere accompagnato dal corrispondente file di proiezione (\*.prj).

Gli attributi devono essere gestiti in maniera normalizzata.

#### 4. IL MODELLO LOGICO

Di seguito si riporta, al fine di uniformare l'insieme degli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della Regione, la composizione dei Piani Strutturali Comunali, singoli o Associati con l'indicazione del formato prescritto:

Macrocategorie	Categorie	Denominazione	Contenuti	Codice	Output	Formato
Quadro conoscitivo	Quadro Normativo e di pianificazione	Carta dei Piani Sovracomunali e dei vincoli	Indirizzi di QTR/P, PTCP e altri piani di settore, vincoli beni culturali e ambientali, aree protette, difesa del suolo	QNS_Rel	Relazione descrittiva alfanumerica	.pdf .doc
				QNS_Tav	Tavola dei piani sovracomunali e dei vincoli	.pdf .shapefile
		Tutela delle risorse naturali, culturali, storiche e paesaggistiche	Parchi e Aree naturali protette (Parchi nazionali, regionali, riserve naturali, SIC, ZPS), Beni culturali e paesaggistici, aree archeologiche, aree forestali e boschive, etc	QNV_Rel	Relazione descrittiva alfanumerica	.pdf .doc
				QNV_Tav_n	n_Tavole descrittive aree protette, beni culturali e paesaggistici.	.pdf .shapefile
		Programmi di Intervento e Progetti integrati	Programmi Integrati, Progetti Leader, PIT, POR, etc.	QNP_Rel	Relazione descrittiva alfanumerica	.pdf .doc
				QNP_Tav_n	eventuali n_Tavole descrittive Progetti integrati, PIT, etc.	.pdf .shapefile
		Carta della Pianificazione Comunale vigente	Piano generale, piani attuativi, programmi di sviluppo	QNC_Rel	Relazione descrittiva contenente anche lo stato di attuazione	.pdf .doc
				QNC_Tav	Tavola della pianificazione comunale vigente	.pdf .shapefile

Macrocategorie	Categorie	Denominazione	Contenuti	Codice	Output	Formato
Quadro conoscitivo	Quadro Ambientale	Censimento delle risorse Ambientali	Inventario risorse naturali (acqua, aria, suolo, flora, fauna) e antropiche (beni culturali, aree agricole, aree produttive, aree archeologiche)	QAA_Rel	Relazione descrittiva mediante testi, tabelle, immagini	.pdf .doc
				QAA_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
			Studio agro-pedologico	SSA_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSA_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
			Studio geomorfologico	SSG_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSG_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
		Individuazione Caratteri, Valori e vulnerabilità (vocazioni, potenzialità e/o resistenze alla trasformazione delle risorse territoriali)	definizione e descrizione delle unità paesaggistico-ambientali	QAP_Tav	Tavola delle unità di paesaggio	.pdf .shapefile
			descrizione e valutazione delle vulnerabilità delle risorse censite	QAU_Tav	Tavola delle vulnerabilità	.pdf .shapefile
			descrizione dell'assegnazione di valore alle risorse censite (valutazione delle risorse), in termini di vocazione e potenzialità/resistenza alla trasformabilità e relativi effetti	QAV_Rel	Relazione delle valutazioni effettuate	.pdf .doc
				QAV_Tav	Tavola dei valori	.pdf .shapefile
		Carta di Sintesi delle risorse e delle criticità del Sistema Ambientale	Descrizione sintetica delle risorse, dei valori e delle criticità del Sistema Ambientale	QAS_Tav	Tavola di sintesi delle risorse e delle criticità del Sistema Ambientale	.pdf .shapefile
		Identificazione e valutazione dei Rischi	Descrizione del rischio sismico, idrogeologico, erosione costiera e incendio	QAR_Rel	Relazione di valutazione dei rischi	.pdf .doc
				QAR_Tav	Rappresentazione delle aree soggette a rischio	.pdf .shapefile

Category	Denominazione	Contenuti	Code	Output	Formato
Quadro strutturale economico e capitale Sociale	Dinamiche Demografiche	Dinamiche socio-economiche (popolazione, caratteristiche sociali, occupazione, settori produttivi, ...)	QSD_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QSD_Tav	Tavola rappresentativa (diagrammi, ecc.)	.pdf .shapefile
	Sistema Economico	Tasso di occupazione, occupati per settore, PIL procapite, settori produttivi, numero e classificazione imprese insediate etc.)	QSE_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QSE_Tav	Tavola rappresentativa (diagrammi, ecc.)	.pdf .shapefile
	Risorse del Territorio	Aree di interesse naturale e paesaggistico, Beni culturali e archeologici, Aree boscate ed agricole, Risorse geologiche	QSR_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QSR_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	Infrastrutture territoriali	Viabilità e trasporti, Aree industriali e artigianali, servizi, ...	QSI_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QSI_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	Valori, risorse e identità	Risorse sociali, culturali e paesaggistiche (associazionismo, servizi culturali e formativi, paesaggio come identità locale, ...)	QSV_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QSV_Tav	Tavola delle identità e del paesaggio	.pdf .shapefile
Quadro strutturale e Morfologico	Sistema Insediativo	Tipologie aree urbane (storiche, città consolidata, periferia diffusa, ecc.), Sistema delle attrezzature e dei servizi pubblici; Sistema spazi pubblici e verde urbano	QMI_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QMI_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	Sistema Relazionale	Sistemi di connessione tra le aree insediative: reti di trasporto, viabilità principale e secondaria, reti energetiche, tecnologiche e delle telecomunicazioni.	QMR_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
			QMR_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile

Macrocategorie	Categorie	Denominazione	Contenuti	Codice	Output	Formato
Studi specialistici	Analisi e studi Specialistici e di settore	Analisi geomorfologiche	indagini geologiche di dettaglio e corredo dello studio geomorfologico	SSG_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSG_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
		Analisi e studi Agroforestali	Indagini agropedologiche	SSA_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSA_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
		Analisi e studio acustico ed Elettromagnetico	Studio su rumore, campi elettromagnetici	SSE_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSE_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
		Analisi storica con perimetrazione Centro storico	Studio storico con perimetrazione del/i Centri storici	SSC_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSC_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
		Analisi puntuale su particolari immobili	Studio e rilievo di Immobili di particolare pregio	SSI_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSI_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
		Analisi della Mobilità, trasporti, parcheggi	Studio sulla mobilità, sui trasporti e sulle dotazioni di parcheggi	SSM_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				SSM_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile

Macrocategorie	Categorie	Denominazione	Contenuti	Codice	Output	Formato
<b>Documento Preliminare del PSC</b>	<b>Scenario di Riferimento</b>	Individuazione degli elementi salienti di Riferimento del Quadro conoscitivo	Sintesi del quadro conoscitivo (analisi SWOT, ..)	PSR_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				PSR_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Scenario Obiettivo</b>	Individuazione e degli Obiettivi di assetto e sviluppo territoriale	Definisce obiettivi generali e specifici relativi ai vari settori e ambiti di intervento (auspicabile una matrice del quadro logico)	PSO_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
	<b>Strategie di Piano</b>	Individuazione di strategie e azioni del Piano	Definisce le strategie (alternative possibili) utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati (auspicabile una matrice del quadro logico)	PSP_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
	<b>Schema di Massima</b>	Individuazione di Massima delle principali scelte di piano	Rappresentazione di massima delle scelte planificatorie (classificazione del territorio comunale, TT, sistema infrastrutturale)	PSM_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				PSM_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Valutazione di Sostenibilità</b>	Descrizione delle verifiche di Sostenibilità in termini di compatibilità e di coerenza interna ed esterna	Coerenza interna al piano e con gli obiettivi e le strategie sovracomunali, compatibilità con le condizioni ambientali	PVS_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc

Macrocategorie	Categorie	Denominazione	Contenuti	Codice	Output	Formato
Documento Definitivo del PSC	<b>Sistema Infrastrutturale-relazionale</b>	Individuazione del sistema infrastrutturale e di Relazione con l'esterno e all'interno del territorio comunale	interventi di riqualificazione e nuova realizzazione, individuazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche di maggiore rilievo	DSI_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				DSI_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Classificazione del Territorio comunale</b>	Individuazione dei Territori urbanizzati (TU), urbanizzabili (TDU), agricolo-forestale (TAF)	Aree urbanizzate, urbanizzabili, territorio agricolo forestale	DCT_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				DCT_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Risorse Naturali e antropiche</b>	Individuazione delle risorse naturali e antropiche (TT)	Caratteri, valori, trasformabilità e/o vulnerabilità; vincoli per la loro tutela e conservazione	DRN_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				DRN_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Condizioni Limitanti</b>	Individuazione delle Condizioni Limitanti la trasformabilità urbana	Condizioni di rischio e vincoli di varia natura: geomorfologici, idrogeologici, pedologici, idraulico-forestali ed ambientali, sismici	DCL_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				DCL_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Carta di Sintesi</b>	Individuazione di sistemi e ambiti in cui si struttura il territorio	Usi possibili e modalità di intervento per ogni ambito	DCS_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				DCS_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile
	<b>Ambiti Territoriali Unitari</b>	Specificazione degli ATU, ricomprendenti aree territoriali urbane con caratteristiche unitarie	Ambiti a carattere storico, ad intervento diretto, da riqualificare, interessati da edificazione abusiva, verde urbano e periurbano, nuovi insediamenti residenziali e industriali, aree per la protezione civile, a valenza paesaggistico-ambientale, aree ag	DAT_Rel	Relazione descrittiva	.pdf .doc
				DAT_Tav	n Tavole riportanti i diversi tematismi	.pdf .shapefile

## 5. REPERTORIO REGIONALE DEI DATI TERRITORIALI (S.I.T.O.)

I metadati costituiscono una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per comprenderne il contenuto, conoscere dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e scambio.

Il DigitPA ha definito le linee guida per l'applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di Dati Territoriali previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti.

La Regione Calabria – recependo lo standard DigitPA, si è allineata alla Direttiva Comunitaria Inspire, avviando la costituzione del Repertorio regionale dei dati territoriali attraverso il quale le informazioni territoriali di tutti i soggetti pubblici saranno documentate e rese accessibili sul Portale dell'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO.

Il Catalogo dei Metadati in oggetto permette già di ricercare via Web i metadati del SITO, accedervi in maniera interattiva, effettuare ricerche avanzate selezionando diversi parametri, visualizzare e interrogare i dati cartografici.

Il repertorio regionale è stato implementato utilizzando il software Open Source FAO Geonetwork (<http://www.fao.org/geonetwork>) come repository della metainformazione e ambiente web di consultazione. L'applicativo è disponibile all'interno del Portale di S.I.T.O. all'indirizzo <http://88.49.196.5>

Oltre alla consultazione online dei metadati il repertorio si presta ad essere alimentato dai soggetti autorizzati, mediante la creazione di opportuni profili di utenza, per l'inserimento di metadati di interesse regionale (Q.T.R.P.), provinciale (P.T.C.P.) e comunale (PSC/PSA) attraverso opportuni template predisposti all'interno dell'applicativo.

